

**REGOLAMENTO (CE) N. 684/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 aprile 2004**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari <sup>(2)</sup>, stabilisce i tenori massimi delle diossine presenti nei prodotti alimentari.
- (2) Dal 1° luglio 2002 sono applicabili detti tenori massimi. L'applicazione del testo ha rivelato la necessità di una chiarificazione della descrizione dei prodotti o dei componenti a cui vengono applicati.
- (3) I dati disponibili indicano che le uova da allevamento in libertà e all'aperto potrebbero contenere livelli superiori di diossina rispetto alle uova provenienti dall'allevamento in batteria. È opportuno prendere provvedimenti al fine di ridurre il tenore di diossine nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto. Il periodo di transizione previsto per l'applicazione dei tenori massimi è scaduto il 1° gennaio 2004. Ora sembra che sia necessario disporre di un periodo di tempo maggiore per eseguire le indagini volte a definire le misure appropriate per ridurre i livelli di diossina nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto, nonché per applicare i provvedimenti. È pertanto opportuno prorogare di un anno il periodo di transizione.
- (4) Nel frattempo è stata adottata la direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/2004 (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11).

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 466/2001.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I, parte 5, del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

- 1) Nella prima colonna, punto 5.1.2, il testo «Fegati e prodotti derivati» è sostituito da «Fegato e prodotti derivati provenienti da animali terrestri».
- 2) Nella prima colonna, punto 5.2, la seguente frase è aggiunta alla nota 5: «Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il livello massimo si applica al pesce intero».
- 3) Nella prima colonna, punto 5.4, nota 8 il testo «10 gennaio 2004» è sostituito da «1° gennaio 2005».
- 4) Nella prima colonna, al punto 5.5 «Oli e grassi», secondo comma, il testo «Olio vegetale» è sostituito da «Oli e grassi vegetali».
- 5) Nella terza e nella quarta colonna, punti da 5.1.1 a 5.5 il testo «direttiva 2001/.../CE» è sostituito da «direttiva 2002/69/CE <sup>(9)</sup>».

<sup>(9)</sup> GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.